

# ALLEGATO G\_POSTEGGI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

La presente scheda disciplina dei posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo ai sensi dell'Art. 38 del regolamento del commercio su aree pubbliche e demaniali.

## 1 – Ubicazione, denominazione e modalità di avvio dell'attività

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

La collocazione e il numero dei posteggi nel mercato ambulante è di seguito elencata:

- Via Primo Maggio, subito dopo l'ingresso del cosiddetto porticciolo;
- Via Salvo d'Acquisto, fianco incrocio con via Grecale e il civico n.48;
- Piazzetta Galanzieri, affianco al cancello di ingresso di Villa Aurora;
- Parcheggio in prossimità del Civico Cimitero (n.2 stalli);
- Parcheggio lungo la calata Battellieri in prossimità degli stalli per la sosta degli autobus;
- Via Carolina Damele;
- Parcheggio lungo via dei Naviganti (retro scuole Elementari) escluso nei giorni di utilizzo da parte dell'autoscuola locale (circa 6 volte l'anno) per svolgere le prove di guida in accordo con la Motorizzazione Civile.

## 2 – Disposizioni particolari

- I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
- Sono sempre a carico del concessionario gli eventuali titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica qualora necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.
- Ciò che non è espressamente consentito nelle disposizioni del presente articolo è assolutamente vietato.
- La violazione delle disposizioni sopra menzionata comporta la decadenza del titolo abilitativo.